

ALLEGATI

**ATTO DI INDIRIZZO PER NOMINA E DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA'**¹

Art. 1 – Principi generali

1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in organi sociali di enti, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e società partecipate (successivamente abbreviati con il termine “organismi partecipati”) sono effettuate secondo criteri di trasparenza, tenendo conto delle competenze e delle professionalità dei candidati. La scelta dei rappresentanti del Comune avviene mediante selezione pubblica sulla base di bando e di presentazione di curriculum.
2. I rappresentanti del Comune in organismi partecipati si attengono agli indirizzi programmatici e strategici definiti nel Piano generale di sviluppo (o in altro atto di indirizzo strategico del Comune di Forlì) e perseguono gli obiettivi dell’Amministrazione comunale.
3. Il codice di comportamento, riportato in allegato, allegato al Codice I – Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi e dell’ordinamento degli uffici e dei servizi - approvato con delibera consiliare n. 66 del 6/4/2009, definisce i flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune negli organi sociali degli organismi partecipati e il socio Comune di Forlì.
4. Quando la nomina di amministratori e sindaci revisori è di competenza dell’assemblea degli organismi partecipati, il Sindaco, che interviene per conto del Comune alla riunione dell’assemblea, partecipa alla relativa deliberazione ispirandosi, per quanto possibile, ai criteri ed agli indirizzi del presente regolamento.

Art. 2 – Criteri generali di pubblicità e trasparenza

1. Trenta giorni prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere, a norma di legge, di Statuto, di regolamento o di patto parasociale, a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità è garantita attraverso:
 - a) apposito avviso del Sindaco, affisso all’Albo pretorio e nelle sedi comunali;
 - b) pubblicazione di un comunicato sulla rete civica telematica;
 - c) comunicazioni ai gruppi consiliari comunali e agli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto, delle nomine cui deve provvedersi;
 - d) comunicato stampa.

Quando le nomine si riferiscono ad organismi partecipati aventi per oggetto produzione di beni e servizi, il Sindaco ne dà notizia anche agli ordini professionali e alle associazioni imprenditoriali.

3. I capigruppo consiliari, gli istituti di partecipazione popolare, le organizzazioni imprenditoriali e gli ordini professionali possono presentare le proposte di candidature entro il termine stabilito dal bando fermo restando il diritto del cittadino di produrre autonomamente la propria candidatura.
4. Ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici completi e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale corredata da eventuale documentazione pertinente allo specifico incarico;

¹ Indirizzi per nomina e designazione dei rappresentanti del Comune approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 125 del 14 settembre 2009

d) elenco delle cariche pubbliche ricoperte e delle cariche in altri organismi societari o aziende.

5. Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma 2 sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:

- a) l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
- b) i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
- c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica alla data del bando;
- d) gli scopi statutari dell'ente interessato.

6. Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il termine di cui al comma 1 è abbreviato a 10 (dieci) giorni.

Art. 3 – Informazione sulle nomine

1. I provvedimenti di nomina e designazione sono comunicati al Consiglio comunale nella seduta successiva e sono pubblicati all'Albo pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici).

2. Dei provvedimenti di nomina e designazione è data notizia mediante comunicato stampa ed apposita pubblicazione nella rete civica telematica entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio. Le informazioni inserite nella rete civica telematica del Comune, oltre a soddisfare i requisiti di legge, devono essere tali da assicurare la più ampia conoscibilità dell'attività delle società partecipate sotto il profilo sociale, economico e finanziario.

3. Presso la segreteria del Sindaco è istituito l'albo delle nomine conferite. Nell'albo devono comunque essere indicati:

- a) il nome e cognome, luogo e data di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
- b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si provvede alle nomine;
- c) gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione;
- d) la durata dell'incarico e la data di scadenza della stessa;
- e) i compensi e le indennità connesse all'incarico.

Art. 4 – Pubblicità dello stato patrimoniale dei rappresentanti nominati

1. Coloro che vengono nominati o designati ai sensi del presente atto devono far pervenire copia della dichiarazione dei redditi o del certificato attestante la corresponsione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, accompagnata da una elencazione delle proprietà e di altri redditi reali posseduti su beni immobili, mobili registrati, azioni o quote di società o enti commerciali.

2. Tale situazione patrimoniale è soggetta alla medesima pubblicità prevista per quella degli amministratori comunali.

Art. 5 – Requisiti generali

1. Le nomine sono effettuate dal Sindaco sulla base delle competenze specifiche nei settori di attività delle società, aziende, enti ed istituzioni oggetto della nomina o di valide e comprovate competenze amministrative o professionali. Sono in particolare oggetto di valutazione:

- a) i titoli di studio che hanno attinenza con l'area di attività dell'organismo cui la nomina si riferisce. Sono, altresì, valutati i titoli abilitanti all'esercizio della libera professione che siano correlati con il mandato che si intende conferire, ovvero i titoli di specializzazione o indicanti particolare esperienza nell'ambito delle materie o campi di attività correlati con la carica;
- b) il possesso di ulteriori titoli di carattere vario attinenti il tipo di incarico o di mandato che si intende

conferire;

- c) le esperienze positive in campo imprenditoriale o della direzione organizzativa di società od enti, in particolare quando le nomine si riferiscano ad aziende o società di produzione di beni o servizi;
- d) per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori contabili.

2. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, le nomine e le designazioni di cui al primo comma, nel loro complesso, garantiscono il rispetto della proporzione del 50% fra i due generi.

3. In caso di nomina, da parte del Sindaco, di uno o più Revisori dei conti negli organismi partecipati, il Sindaco si avvale dell'elenco di professionisti o soggetti abilitati che hanno dato disponibilità per l'incarico di Revisore dei conti del Comune di Forlì. Tale elenco verrà aggiornato annualmente.

Art. 6 – Cause di incompatibilità e di esclusione

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:

- a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune. Il conflitto di interesse si estende ai parenti fino al secondo grado.
- b) chi è stato dichiarato fallito;
- c) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- d) chi abbia liti pendenti con il Comune di Forlì ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- e) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000;
- f) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Forlì che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
- g) di norma, salvo situazioni eccezionali da esplicitarsi nel provvedimento di nomina, nei seguenti casi: i) chi sia stato nominato consecutivamente 2 (due) volte nello stesso ente; ii) chi sia già nominato in un altro organismo partecipato;
- h) chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo Art. 8.

2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

3. I soggetti nominati o designati devono sottoscrivere apposita autodichiarazione con cui attestano di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura, riportate al comma 1 dell'art. 58 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

4. I medesimi soggetti dovranno comunicare tempestivamente al Sindaco il sopravvenire di cause di incompatibilità o esclusione dalla carica.

Art. 7 – Provvedimento di nomina

1. Alla nomina e designazione provvede il Sindaco con proprio decreto, che deve contenere la motivazione della scelta in relazione ai requisiti di cui all'art. 5 del presente atto, con riferimento alla natura dell'incarico da ricoprire. Tale provvedimento assume piena efficacia sin dal momento della sua emanazione.

2. I soggetti nominati o designati devono dichiarare di aver preso visione del codice di comportamento, richiamato dall'art. 1 del presente atto, sottoscrivendone l'accettazione del contenuto.

Art. 8 – Provvedimento di revoca

1. Il Sindaco provvede, con proprio atto, alla revoca della nomina o designazione quando:
 - a) vengano meno i requisiti soggettivi indicati nel presente atto;
 - b) quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitti di interesse;
 - c) quando il soggetto nominato o designato non si attenga, nell'espletamento del mandato o dell'incarico, agli indirizzi programmatici e strategici espressi dal Piano generale di sviluppo e, più in generale, agli indirizzi e direttive espresse dall'Amministrazione comunale;
 - d) quando il soggetto nominato o designato abbia commesso gravi irregolarità.
2. Il provvedimento di revoca da parte del Sindaco è comunicato al Consiglio comunale nella seduta successiva.

Art. 9 – Dimissioni dall'incarico

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati a rappresentare il Comune presso enti, aziende o istituzioni sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. presso società sono comunicate, oltre che agli organi sociali, anche al Sindaco. Il Sindaco provvederà a comunicare le avvenute dimissioni al Consiglio comunale nella seduta successiva.
3. I nominati o designati che surrogano altri, anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al restante periodo di incarico.

Art. 10 – Adempimenti dei rappresentanti

1. Coloro che vengono nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune in organismi partecipati conformano la loro condotta in relazione all'incarico ricevuto:
 - a) ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità della gestione amministrativa ed imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridico in generale, dalle norme di settore, e ai corretti principi di tecnica aziendale;
 - b) agli indirizzi programmatici e strategici contenuti nel Piano generale di sviluppo e, più in generale, agli indirizzi e direttive formalmente loro impartiti dall'Amministrazione comunale;
 - c) al codice di comportamento richiamato dall'art. 1 del presente atto.
2. L'Amministrazione comunale definisce nel Piano generale di sviluppo gli indirizzi programmatici per l'attività di società ed enti partecipati. Per le società e gli enti controllati, tali indirizzi programmatici sono ripresi nel budget annuale o nel Piano industriale pluriennale, se adottato. Per gli altri organismi partecipati, tali indirizzi programmatici costituiscono, per i rappresentanti nominati o designati del Comune, la base di negoziazione nella definizione dei rispettivi programmi all'interno degli organi sociali.
3. I rappresentanti del Comune sono tenuti ad intervenire, se richiesto, alle sedute delle Commissioni consiliari.
4. I rappresentanti del Comune sono, inoltre, tenuti ad inviare al Sindaco un report scritto annuale sulla propria azione svolta a garanzia dell'ente nell'ambito delle attività di istituto della società partecipata o dell'ente controllato.
5. I rappresentanti del Comune nel Collegio sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure non ritenute regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.

6. Degli obblighi dei rappresentanti del Comune è fatta esplicita menzione nel decreto di nomina/designazione del Sindaco.
7. I rappresentanti del Comune sono tenuti a farsi parte diligente per ottenere copia di documenti pubblici, attinenti l'attività della società partecipata o dell'ente controllato, richiesti da un consigliere comunale.

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel Codice I, Parte quinta “Del presidio delle società e degli enti partecipati”, approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 6/04/2009.

ALLEGATO N. 1

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI FORLI' NOMINATI O DESIGNATI IN SOCIETA', ENTI O ISTITUZIONI SOGGETTE A CONTROLLO

- 1.** All'atto della nomina o designazione presso enti, aziende autonome anche consorziali, società partecipate o istituzioni, i soggetti nominati o designati devono dichiarare di aver preso visione del presente codice di comportamento e di accettarne il contenuto.
- 2.** Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti nel piano generale di sviluppo e nel piano degli obiettivi.
- 3.** I rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo di ciascun ente, azienda anche consorziata, istituzione e società partecipati dal Comune, sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
 - a)** ad intervenire, se richiesti, alle sedute del comitato per la governance ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
 - b)** a trasmettere all'unità specialistica l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria, con i relativi allegati e i verbali delle sedute assembleari svolte;
 - c)** a fornire all'unità specialistica tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rilevanti (+/- 10%) rispetto al budget approvato dall'assemblea (se adottato) e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale;
 - d)** a presentare all'unità specialistica una relazione informativa annuale sullo stato dell'ente/azienda e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati in rappresentanza del Comune.
- 4.** I rappresentanti del Comune negli enti di ambito sono tenuti a fornire, agli uffici comunali competenti per materia, tempestiva informazione circa i piani di ambito e le modifiche degli stessi.
- 5.** I rappresentanti nel collegio sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento all'unità specialistica su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.
- 6.** Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal sindaco ai rappresentanti del Comune e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca.

ALLEGATO N. 2
SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE

